

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CROAS EMILIA-ROMAGNA**

Delibera CROAS Emilia-Romagna n. 90 del 27 Marzo 2023

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente atto è previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200 ed in vigore dal 01 gennaio 2023.

Esso disciplina il funzionamento della Commissione Consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua, istituita dal CROAS Emilia-Romagna ai sensi del suddetto regolamento ed in particolare quanto indicato nelle schede al medesimo allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Istituzione ed insediamento della Commissione

Il Consiglio dell'Ordine istituisce la Commissione Consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua e ne stabilisce la composizione ed il numero dei membri, scelti tra i Consiglieri dell'Ordine stesso.

La nomina dei componenti della Commissione viene deliberata in Consiglio. Nella prima riunione della Commissione si procede, altresì, alla nomina del Referente della Commissione stessa.

Ai Componenti della Commissione si applica quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e ss.mm.ii., dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, approvato dall'ANAC in data 3 agosto 2016 con delibera n. 831 e dal Piano Nazionale Anticorruzione del CNOAS per il Triennio 2022 – 2024, adottato con delibera n. 6 del giorno 14 gennaio 2022.

In forza di quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, i componenti della Commissione non possono svolgere attività di formazione continua a titolo oneroso nell'ambito di eventi accreditati.

Il ruolo di amministratore o titolare di Ente autorizzato o convenzionato è incompatibile con l'attività di componente della Commissione.

Riguardo le incompatibilità, sono fatte salve le disposizioni previste dai commi 3, 4, 7, 8 e 9 del succitato articolo.

Art. 3 – Competenze della Commissione

La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuva il CROAS dell'Emilia-Romagna, al quale compete, in seduta di Consiglio, il potere di deliberazione.

Ai sensi della scheda n. 3 del Regolamento Nazionale per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali la Commissione:

- a. Elabora i testi di Convenzione con gli Enti Pubblici ed i Soggetti Privati che hanno la sede nell'ambito territoriale di competenza ed elabora la pertinenza delle richieste di Convenzione e/o di Cooperazione di tali soggetti;
- b. Tali Convenzioni, qualora gli eventi proposti si rivolgano a più Regioni o a livello nazionale, non possono essere sostitutive dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la Formazione Continua ed in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del DPR 137/2012;
- c. La Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e, ai fini dell'attribuzione dei crediti, sarà valida solo dopo l'inserimento della stessa all'interno del Registro presente nel *database* nazionale e sino al 31/12/2025 (corrispondente al triennio formativo 2023 – 2025).

Ai sensi della scheda n. 2 del Regolamento Nazionale per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali la Commissione esprime valutazione circa:

- a. L'eventuale attribuzione di crediti formativi per eventi realizzati unicamente *ex ante* nel territorio regionale di competenza e proposti dai soggetti iscritti al Registro dei soggetti autorizzati o al Registro dei soggetti convenzionati;
- b. Il numero di crediti formativi da attribuire alle attività, in conformità con quanto indicato nelle schede n. 1 e 5 del Regolamento, con facoltà di poter richiedere approfondimenti e/o integrazioni della documentazione, laddove ritenuto necessario;
- c. Le richieste di esonero parziale o totale dall'obbligo formativo presentate dagli iscritti, anche rispetto al periodo domandato, confacendosi alle disposizioni contenute nella scheda n. 6 del Regolamento;
- d. I quesiti degli iscritti di pertinenza del Consiglio Regionale;

Infine la Commissione verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti con le modalità previste dal Consiglio Nazionale.

Art. 4 – Riunioni della Commissione

La Commissione si riunisce in presenza presso la sede dell'Ordine o telematicamente in modalità videoconferenza e previa convocazione scritta, su indicazione del Referente ed inoltrata dalla Segreteria dell'Ordine.

Le riunioni della Commissione, per essere valide, devono prevedere la necessaria presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della seduta della Commissione è inviato alla Segreteria la quale provvede a trasmetterlo ai Consiglieri.

Art. 5 – Modifica del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Regionale

Al Regolamento per il Funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia-Romagna, aggiornato con delibera n. 206 del 04 agosto 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) La dicitura «Commissione Consultiva per l'Accreditamento alla Formazione Continua» viene sostituita con «Commissione Consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua»;
- b) La dicitura «Regolamento della Formazione Continua» viene sostituita con «Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali»;
- c) All'art. 2:
 - Le parole «Predisporre il Regolamento di Funzionamento interno che regola» sono sostituite con «Predisporre, deliberare ed inviare al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e secondo quanto disposto dallo stesso, il Regolamento di Funzionamento interno che definisce»;
 - Le parole «nel rispetto del Regolamento della Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali» sono abrogate;
- d) L'Art. 9.2 viene così sostituito:

La Commissione è istituita in conformità al Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale.

Funzioni ed attività:

 - Elabora i testi di Convenzione con gli Enti Pubblici ed i Soggetti Privati che hanno la sede nell'ambito territoriale di competenza ed elabora la pertinenza delle richieste di Convenzione e/o di Cooperazione di tali soggetti e secondo quanto indicato nell'art. 3 del Regolamento per il Funzionamento della Commissione Consultiva per l'Accreditamento della Formazione Continua;



- Attribuisce o diniega crediti formativi agli eventi realizzati unicamente *ex ante* che si svolgono nel territorio Regionale e proposti dai soggetti iscritti al Registro dei soggetti autorizzati o al Registro dei soggetti convenzionati;
- Valuta il riconoscimento o il diniego delle richieste di esonero parziale o totale dell'obbligo formativo;
- Risponde ai quesiti degli iscritti nel territorio di pertinenza del Consiglio Regionale;
- Verifica l'adempimento dell'obbligo formativo con le modalità previste dal Consiglio Nazionale.

Art. 6 – Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel seguente regolamento si deve fare riferimento al Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200 ed in vigore dal 01 gennaio 2023.